

ALLEGATO "D" AL N. 32378/18803 DI REPERTORIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA GRANGIA DI MONLUÈ"

L'Associazione è stata costituita il 10 maggio 1989, su iniziativa degli operatori della Casa di accoglienza "La Grangia di Monluè", per dare veste giuridica alla Casa stessa, sorta nel 1986 per volontà dell'Arcivescovo di Milano.

Con questo nuovo statuto, l'Associazione intende anzitutto chiarire ulteriormente i suoi rapporti con la Casa di accoglienza e favorire lo sviluppo delle attività culturali e promozionali ad essa collegate.

Un ulteriore obiettivo è quello di coinvolgere sempre più nella vita dell'Associazione il crescente numero di volontari che prestano la loro opera presso la Casa di accoglienza.

Infine, ci si è voluti adeguare ai nuovi diritti ed obblighi previsti per le organizzazioni di volontariato, per il volontariato e per le attività di volontariato dal codice del Terzo Settore emanato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto sostituisce quello allegato all'Atto costitutivo dell'Associazione e quello che era stato già modificato il 12 giugno 1993.

oooooooooooooooo

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA. OGGETTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PERSEGUITE

1.1. La libera Associazione "La Grangia di Monluè" costituita il 10 maggio 1989 assume la denominazione "Associazione La Grangia di Monluè, organizzazione di volontariato (ODV)", quale ente del terzo settore (ETS), in quanto costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interes-

se generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi (articolo 4 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

1.2. L'Associazione ha la natura di organizzazione di volontariato (ODV), in quanto svolge prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle persone aderenti ad altre organizzazioni di volontariato ad essa associate (articolo 32 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

1.3. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi ad oggetto l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti [articolo 5 comma 1 lettera r) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117], nonché, in quanto utili per realizzare tale oggetto sociale, le attività di interesse generale aventi i seguenti oggetti:

a) interventi e servizi sociali;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, dell'accoglienza umanitaria e dell'integrazione sociale dei migranti e delle altre attività di interesse generale svolte dall'Associazione;

c) la gestione di alloggi sociali da destinare a stranieri in difficoltà;

d) la cessione gratuita di alimenti o prodotti, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate straniere;

e) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

f) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;

g) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati [articolo 5 comma 1 lettere a), i), q), v), w), z) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117].

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La sede è stabilita a Milano, via Monluè n. 87.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1. La durata è illimitata, salvo quanto previsto dall'articolo 33 del presente Statuto (Scioglimento).

ARTICOLO 4 - SCOPI

4.1. L'Associazione si pone al servizio degli stranieri - con particolare riguardo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea - che, a causa di situazioni economiche, sociali, politiche e religiose, hanno lasciato o sono stati costretti a lasciare la loro famiglia e la loro terra e comunque si trovano in Italia in condizione di bisogno e tentano di progettare la loro vita in modo diverso nel nostro Paese.

4.2. L'Associazione ha come scopi:

- a) la promozione integrale della persona straniera, nel rispetto dei suoi diritti e delle sue potenzialità;
- b) la costruzione di una convivenza armoniosa nella linea dell'integrazione culturale intesa come scambio.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ

5.1. L'Associazione persegue i suoi scopi e le attività di interesse generale indicate nell'articolo 1 del presente Statuto mediante:

- a) la gestione delle strutture di accoglienza temporanea per stranieri cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che si trovino in Italia in condizioni di bisogno, inclusi richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- b) la sensibilizzazione della popolazione sui temi delle migrazioni, del diritto di asilo, della convivenza pacifica tra italiani e stranieri, dell'accoglienza degli stranieri e dell'integrazione culturale e religiosa;

c) gli scambi culturali tra stranieri e con gli italiani;

d) la collaborazione con tutti gli Enti privati e pubblici già operanti nel settore ed in particolare modo con gli enti del terzo settore e con l'Arcidiocesi di Milano, inclusi i settori, organismi, servizi, uffici ed enti centrali e le Parrocchie del territorio in cui hanno sede l'Associazione e le strutture di accoglienza gestite dall'Associazione. In ogni caso, il rapporto con le istituzioni pubbliche è di stimolo e non di sostituzione;

e) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione tra stranieri;

f) tutte le altre iniziative, anche se non precisate nel presente statuto, atte ad attuare le attività di interesse generale indicate nell'articolo 1 e a perseguire gli scopi indicati nell'articolo 4.

5.2. La gestione di ogni struttura di accoglienza temporanea è avviata e dismessa su delibera dell'Assemblea degli associati ed è disciplinata sulla base di un Progetto Operativo di ogni struttura di accoglienza, approvato e modificato dall'Assemblea stessa, nel quale sono individuati i criteri generali per stabilire: obiettivi, beneficiari, tipi di attività, ruoli, nomina e mansioni del Direttore e degli operatori, rapporti e collegamenti della struttura con enti pubblici e privati.

5.3. Ogni struttura di accoglienza attivata dall'Associazione

1) è realizzata in centri di prima accoglienza di tipo collettivo e comunitario, che evitano l'eccessiva concentrazione di persone, o in strutture di tipo alloggiativo;

2) è ispirata alla convivenza multiculturale e multireligiosa tra ospiti provenienti da Paesi diversi;

3) può prevedere la compresenza e la vita comunitaria di associati all'Associazione e di altri volontari italiani, di appartenenti ad ordini religiosi e di operatori qualificati, italiani e stranieri;

4) è destinata in via prioritaria all'accoglienza gratuita o calmierata di persone stra-

niere che soggiornino regolarmente in Italia e si trovino in situazioni di particolare difficoltà o vulnerabilità, inclusi richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, o comunque alle attività gratuite di soccorso ed assistenza umanitaria in favore di stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio italiano.

5.4. In particolare, ogni centro di prima accoglienza gestito dall'Associazione (articolo 40 comma 4 Decreto Legislativo 25 luglio 1986 n. 943)

1) deve essere finalizzato a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile;

2) provvede, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti;

3) consiste in una o più strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero;

4) ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale delle persone straniere accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza;

5) attua, direttamente o per il tramite di altri enti o soggetti pubblici o privati collegati ad essa, una forma di accoglienza integrata, consistente in interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale, come la mediazione linguistico-culturale, l'accoglienza materiale, l'orientamento e l'accesso ai ser-

vizi del territorio, l'insegnamento della lingua italiana e l'inserimento scolastico per i minori, la formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo, sociale, legale e la tutela psico-socio-sanitaria.

5.5. L'Associazione può altresì gestire strutture di seconda accoglienza per stranieri in forma di pensionato o di alloggio o sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva (articolo 40 comma 4 Decreto Legislativo 25 luglio 1986 n. 943) ovvero ristrutturare o gestire alloggi ad uso di abitazione, nei quali ospitare temporaneamente stranieri, singoli o con i propri familiari, che si trovino in difficoltà.

5.6. L'Associazione può perseguire i suoi scopi e le attività di interesse generale indicate nell'articolo 1 anche attraverso la promozione o lo svolgimento delle seguenti attività:

a) l'insegnamento della lingua italiana per gli stranieri, con particolare riguardo per quelli ospitati nelle strutture di accoglienza gestite dall'Associazione;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia;

d) l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri in qualità di mediatori inter-

culturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi ed uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, nonché a volontari e soci dell'Associazione e di altri enti del terzo settore.

ARTICOLO 6 - PRINCIPI ISPIRATORI

6.1. L'Associazione si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) l'amore ed il rispetto reciproco come regola di vita degli uomini e delle donne in quanto tutti fratelli e sorelle tra di loro;
- b) il rispetto della dimensione umana, culturale, religiosa di ogni persona;
- c) la libertà di ogni persona di scegliere l'ambiente in cui vivere e lavorare;
- d) la promozione dell'autonomia e della crescita umana e psicologica delle persone in difficoltà;
- e) il perseguimento di scopi di pace, di governo ragionevole e lungimirante delle migrazioni, di convivenza armoniosa e di liberazione di ogni uomo e di ogni donna;
- f) la consapevolezza che ogni persona ha in sé valori da rispettare e da promuovere;
- g) la promozione dei diritti umani e dei doveri di solidarietà.

6.2. L'Associazione ritiene che tali principi appartengano al nucleo del messaggio evangelico, ma siano condivisibili da qualsiasi persona e da persone di tutte le religioni e le culture. Perciò, l'Associazione è aperta a uomini e donne di ogni popolo, colore, etnia, origine nazionale, cultura, credenti in qualsiasi religione o non credenti.

ARTICOLO 7 - ORGANI

7.1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati (v. artt. 16 - 22);

b) il Consiglio direttivo (v. artt. 23 - 26);

c) il Presidente (v. art. 28);

d) il Tesoriere (v. art. 30);

e) il Segretario (v. art. 31);

f) l'Organo di controllo e i Revisori dei conti, qualora siano eletti (v. art. 32).

7.2. La partecipazione agli organi dell'Associazione, esclusa quella dei non associati che svolgano la funzione di revisori dei conti, è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (articolo 34 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

7.3. I componenti degli organi sociali, escluso l'Organo di controllo, devono essere soltanto associati all'Associazione (articolo 34 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

7.4. Non possono essere eletti alle cariche sociali indicate nelle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 - e se eletti decadono dal loro ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (articolo 2382 codice civile ed articolo 34 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

7.5. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo, i componenti dell'Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi secondo le norme vigenti (articolo 28 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

ARTICOLO 8 - RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

8.1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e

allo svolgimento della propria attività dalle seguenti fonti (articolo 33 comma 2 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117):

a) le quote associative;

b) contributi privati, erogati da persone fisiche o giuridiche, associazioni e fondazioni, italiane o straniere, comprese organizzazioni non governative di tipo internazionale, incluso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata;

c) contributi pubblici erogati dallo Stato, da Regioni, da enti locali, da enti o istituzioni pubbliche ovvero da organizzazioni internazionali, inclusi i rimborsi e i compensi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni o Enti pubblici ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) le rendite patrimoniali;

f) attività di raccolte fondi, ai sensi dell'articolo 7 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nell'ambito di iniziative deliberate dal Consiglio direttivo;

g) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, eventualmente attivate ai sensi dell'articolo 9 nei casi consentiti dalle norme vigenti.

8.2. La dichiarazione di accettazione delle donazioni di non modico valore (v. artt. 782 e 783 codice civile) e la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dei lasciti testamentari (v. art. 484 e seguenti codice civile) sono specificamente deliberate dal Consiglio direttivo.

8.3. La compravendita, la locazione, il comodato, l'uso, l'usufrutto o l'abitazione di beni mobili registrati (autoveicoli ecc.) e di beni immobili occorrenti per lo svolgimen-

to delle attività dell'Associazione sono stipulati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, che provvede agli adempimenti necessari alla loro registrazione.

8.4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (articolo 8 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

8.5. L'Associazione può ricevere quali donazioni e cedere gratuitamente agli stranieri in difficoltà ospitati nelle strutture di accoglienza gestite dall'Associazione alimenti o prodotti indicati alla legge 19 agosto 2016 n. 166, o erogazioni di denaro, beni o servizi.

8.6. L'Associazione può altresì svolgere, sotto la supervisione del Consiglio direttivo, e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (articolo 84 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117):

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli stranieri assistiti dall'Associazione e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'Associazione senza alcun intermediario;

c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manife-

stazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

ARTICOLO 9 - EVENTUALI ATTIVITÀ DIVERSE SECONDARIE E STRUMENTALI RISPETTO ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

9.1. Eventuali attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nel presente Statuto, incluse eventuali attività commerciali e produttive marginali, possono essere intraprese dall'Associazione soltanto nei casi consentiti nell'articolo 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci sulla base di un Progetto, che delinei responsabilità, tipologia dell'attività, destinatari, ipotesi di ricavi e di spese.

9.2. I proventi di tali attività sono totalmente devoluti all'Associazione.

Qualora, durante due anni solari consecutivi, le perdite derivanti dall'esercizio di tali attività superino i proventi, tali attività sono liquidate entro l'anno successivo.

9.3. Tali attività sono sottoposte alla supervisione e al controllo costante del Consiglio direttivo. Il rendiconto sul loro andamento è presentato dal Consiglio direttivo all'Assemblea degli associati con i bilanci dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI E QUOTA ANNUALE

10.1. Ogni persona fisica che chieda di essere ammessa come associato deve avere i seguenti requisiti:

a) condividere gli scopi e i principi ispiratori dell'Associazione;

b) essere maggiorenne;

c) impegnarsi a prestare la propria attività di volontariato nell'ambito di almeno una delle attività dell'Associazione, ovvero a tenere i rapporti tra l'Associazione e le rispettive realtà di appartenenza;

d) non essere straniero ospitato in una struttura gestita dall'Associazione al momento dell'iscrizione o durante il rapporto associativo;

e) non essere lavoratore subordinato alle dipendenze dell'Associazione o non avere in corso rapporti di lavoro autonomo con essa al momento dell'iscrizione o durante il rapporto associativo.

Ogni organizzazione di volontariato che chieda di essere ammessa fra gli associati dell'Associazione deve avere uno statuto i cui scopi e principi non contrastino con gli scopi e i principi del presente statuto e i suoi associati devono avere i requisiti indicati nelle lettere b), c), d) ed e).

10.2. Chi desidera essere ammesso tra gli associati o rinnovare la sua adesione annuale all'Associazione, presenta richiesta scritta al Presidente e versa al Tesoriere la quota annuale fissata dall'Assemblea. Quindi il Consiglio verifica la sussistenza dei requisiti elencati e convalida l'ammissione o la rigetta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda; il rigetto deve essere scritto e motivato e deve essere inviato dal Consiglio anche all'Organo di controllo. La decisione è comunicata all'interessato e in caso di silenzio si intende accolta. In caso di rigetto della domanda, la quota versata è restituita. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Organo di controllo o, se non eletto, l'Assemblea degli associati, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione (articolo 23 comma 3 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

10.3. Ad ogni nuovo associato deve essere indicato che lo Statuto dell'Associazione è pubblicato sul suo sito "internet" ed è visionabile anche presso la sede dell'Associazione. È possibile entrare a far parte dell'Associazione in qualsiasi momento. Ad ogni Assemblea degli associati, il Presidente comunica i nomi degli eventuali nuovi associati ammessi dal Consiglio.

10.4. Gli associati che intendano continuare ad essere tali, devono pagare entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno la quota annuale fissata dall'Assemblea degli associati. L'associato che ha pagato la quota annuale, resta tale fino al 28 (ventotto) febbraio dell'anno successivo. Chi non avrà pagato entro tale termine, non sarà più associato, ma, se lo desidera, potrà presentare di nuovo domanda di ammissione all'Associazione. In ogni caso la domanda di rinnovo tardivo si intende accolta se è presentata insieme con il versamento della quota annuale di iscrizione prima dell'inizio della prima riunione annuale dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 11 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

11.1. Gli Associati hanno il diritto e l'obbligo di partecipare:

- a) alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione (salvo grave impedimento e salva la possibilità di delega scritta);
- b) alle attività previste dal programma annuale dell'Associazione (ognuno nella misura delle proprie possibilità e capacità).

11.2. Gli associati possono dimettersi in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Non è prevista la restituzione della quota annuale pagata.

11.3. Il Consiglio direttivo può deliberare la decadenza di un associato per gravi motivi, anche per la perdita dei requisiti indicati nell'articolo 10.

11.4. Ogni associato che abbia regolarmente versato la quota associativa relativa all'anno in corso, oltre ad esercitare gli altri diritti e facoltà previsti dal presente statuto, ha diritto di:

- 1) esaminare ed estrarre copia dei registri sociali obbligatori (articolo 15 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117);
- 2) segnalare al Presidente o al Consiglio direttivo proposte di iniziative utili ad attuare

il programma annuale delle attività, fatti di interesse per l'Associazione, elementi e dati utili per lo svolgimento delle sue attività;

3) inviare al Presidente o al Consiglio direttivo o all'Organo di controllo segnalazioni o reclami scritti e motivati concernenti disfunzioni nelle attività dell'Associazione o atti od omissioni commessi dai soci - inclusi coloro che ricoprono cariche sociali - o dai volontari che ritenga violino il presente statuto.

In particolare, ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea; se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408 secondo comma del codice civile (articolo 29 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

11.5. Almeno un decimo degli associati può presentare denuncia al tribunale, con ricorso notificato anche all'Associazione, se vi è fondato sospetto che il Presidente o altri componenti del Consiglio direttivo abbiano compiuto - individualmente o collettivamente, in violazione dei loro doveri - gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'Associazione (articolo 2409 codice civile e articolo 29 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

11.6. L'eventuale attività economica o professionale svolta a titolo personale e l'eventuale appartenenza politica di un associato o la sua candidatura ad elezioni non impegnano in alcun modo l'Associazione e non possono danneggiarne l'immagine, l'indipendenza e il rispetto per il pluralismo ideale, politico e religioso tra gli associati.

11.7. Ogni associato che non ricopra cariche sociali promuove o partecipa ad iniziative pubbliche in rappresentanza dell'Associazione se ne ha preventivamente informato il Presidente o il Consiglio direttivo e ne ha ottenuto il consenso anche verbale;

in mancanza la sua promozione o partecipazione non impegnano l'Associazione e sono svolte a titolo individuale. Ogni associato, anche se ricopre cariche sociali, allorché partecipa ad attività nazionali o locali promosse da partiti o movimenti politici lo fa soltanto a titolo personale e perciò non impegna in alcun modo l'Associazione.

11.8. Ciascun associato - al momento della sua iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione all'Associazione e allorché intenda presentare la propria candidatura per le cariche sociali - ha l'obbligo di segnalare lo svolgimento di funzioni pubbliche, anche elettive, o l'assunzione di cariche sociali nell'ambito di partiti politici, sindacati, enti religiosi civilmente riconosciuti ed associazioni o enti aventi scopi ed attività analoghi a quelli dell'Associazione. Il Consiglio direttivo vigila su eventuali conflitti di interesse degli associati tra le attività sociali svolte e le loro attività professionali e la loro eventuale appartenenza ad altre organizzazioni e provvede a risolverli.

ARTICOLO 12 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI. ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

12.1. Per realizzare i suoi scopi l'Associazione si avvale anzitutto delle attività di volontariato svolte dai propri associati e da altri volontari. Le prestazioni di volontariato fornite dagli associati dell'Associazione sono gratuite. Le altre organizzazioni di volontariato ammesse ad essere associate partecipano alle attività dell'Associazione mediante le attività di volontariato prestate dagli associati della rispettiva organizzazione nell'ambito delle attività dell'Associazione.

12.2. I volontari, associati e non associati, che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti a cura del Consiglio direttivo in apposito registro curato dal Segretario.

L'iscrizione è cancellata con le medesime modalità in caso di cessazione dell'attività di volontariato (articolo 15 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività di volontariato dei volontari, anche non associati, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

All'associato possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

12.3. In ogni caso, l'attività di volontariato deve svolgersi nell'ambito delle attività previste dal programma annuale dell'Associazione e nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni (articolo 17 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

L'attività di volontariato svolta nell'ambito delle attività dell'Associazione da religiosi, anche non associati, può essere svolta anche nell'ambito delle attività previste e regolate da convenzioni stipulate dall'Associazione o da enti ecclesiastici che collaborano con l'Associazione o che danno in comodato i locali in cui ha sede l'Associazione o una determinata struttura di accoglienza da essa gestita, nella quale tali religiosi svolgono la loro attività quali operatori.

12.4. L'attività di volontariato svolta dagli associati è coperta da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'assicurazione è stipulata in base ad una polizza - conforme alle norme vigenti ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - scelta dal Consiglio direttivo.

12.5. L'assicurazione copre anche le attività di volontariato svolte per l'Associazione dai non associati e dalle persone fisiche che sono associate di altre organizzazioni di

volontariato che sono associate dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - PRESTAZIONI LAVORATIVE

13.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni o di prestazioni di lavoro autonomo, comunque denominate, soltanto nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività dell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (articolo 33 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

13.2. Il lavoratore dipendente assunto o il lavoratore autonomo non può diventare associato dell'Associazione; qualora sia già associato, decade da tale condizione al momento dell'inizio del rapporto di lavoro o professionale o di collaborazione.

13.3. La stipulazione, la proroga e la risoluzione del contratto di lavoro o di prestazioni autonome sono autorizzate dal Consiglio direttivo.

13.4. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti alle dipendenze dell'Associazione non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

ARTICOLO 14 - CONVENZIONI

14.1. Il Consiglio direttivo, previa autorizzazione dell'Assemblea degli associati, può approvare la stipulazione di convenzioni con determinate amministrazioni dello Stato o delle Regioni o degli enti locali o con altri enti pubblici, finalizzate allo svolgimento di determinate attività rientranti negli scopi dell'Associazione, ovvero la partecipazione a bandi pubblici o gare pubbliche per la stipulazione di convenzioni o di appalti per la gestione di centri di accoglienza al fine di destinarvi, in tutto o in parte, determinate strutture di accoglienza attivate dall'Associazione, ovvero la stipulazione di

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, in particolare stranieri, di attività o servizi sociali di interesse generale ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

14.2. Il Consiglio direttivo può autorizzare il Presidente ad attivare convenzioni con enti pubblici o privati concernenti borse di studio o di lavoro, "*stages*" scolastici od universitari o contratti formativi erogati da altri soggetti o dall'Associazione in favore di terze persone incaricate di svolgere, per un periodo determinato, attività lavorative o formative nell'ambito di attività svolte dall'Associazione stessa ovvero da attivarsi in favore di stranieri ospitati in strutture di accoglienza gestite dall'Associazione.

ARTICOLO 15 - BILANCI E CONTABILITÀ

15.1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato da

a) stato patrimoniale;

b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione;

c) relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

15.2. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 (duecentoventimila) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

15.3. Il bilancio indicato nei due commi precedenti deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Nei limiti consentiti da tale modulistica e dalle norme contabili

1) le entrate e le uscite sono raggruppate secondo voci precise, sulla base delle indicazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati;

2) le entrate sono analiticamente indicate, raggruppate nelle voci previste dall'articolo

8.1

3) le spese sono in ogni caso distinte per ogni eventuale struttura di accoglienza, indicando sempre quelle di gestione ordinaria, quelle di gestione straordinaria, quelle di sensibilizzazione e attività culturali ed i costi di gestione delle eventuali attività diverse attivate ai sensi dell'articolo 9.

15.4. Nei casi in cui l'Assemblea abbia deliberato l'attivazione di attività diverse ai sensi dell'articolo 9, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività rispetto alle attività di interesse generale che sono oggetto dell'Associazione a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (articolo 13 comma 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

15.5. Dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, il Tesoriere e il Presidente entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno

a) provvedono al deposito del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 13 commi 1, 2, 3, 7 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e all'invio anche all'Organo di controllo;

b) pubblicano nel sito "internet" dell'Associazione - ai sensi dell'articolo 2-bis D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'articolo 1 commi 125 e 127 legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni - le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati all'Associazione nell'esercizio finanziario precedente per un importo monetario complessivo di almeno 10.000 (diecimila) euro da pubbliche amministrazioni, incluse le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, da enti pub-

blici economici, da ordini professionali, da società in controllo pubblico, da società quotate controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche, da associazioni, da fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

15.6. Qualora il bilancio dell'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l'Associazione stessa deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito "internet" il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, inclusa la relazione dell'Organo di controllo.

15.7. Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno, il Tesoriere presenta al Consiglio direttivo un Progetto di bilancio preventivo relativo al successivo anno solare.

15.8. Il bilancio preventivo indica le uscite e le entrate sulla base:

- a) dell'andamento dell'anno precedente e di quello in corso, nonché
- b) delle attività dell'Associazione previste dal programma annuale approvato.

15.9. I Progetti di bilanci sono presentati all'Organo di controllo almeno venti giorni prima della data per la quale si prevede sarà convocata la riunione dell'Assemblea, al fine di consentire ad esso la stesura di una propria relazione sui bilanci presentati e sulla revisione delle scritture contabili.

15.10. Il Tesoriere è tenuto a curare un'ordinata conservazione della documentazione relativa alle entrate (con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti) e alle usci-

te.

15.11. Nelle votazioni di approvazione dei bilanci, l'Assemblea vota prima l'insieme delle entrate e poi quello delle uscite. Prima della votazione, il Tesoriere e - se eletti - l'Organo di controllo e i Revisori dei conti presentano le rispettive relazioni ed ogni associato può proporre emendamenti o chiedere correzioni.

Nelle votazioni di approvazione del consuntivo e del preventivo, i membri del Consiglio direttivo non votano (v. articolo 21.1 codice civile).

15.12. Se l'Assemblea degli associati non approva i bilanci, i membri del Consiglio direttivo hanno l'obbligo di rassegnare le dimissioni.

Il nuovo Consiglio direttivo presenta i nuovi bilanci all'Assemblea, convocata in seduta straordinaria entro il mese successivo.

15.13. Qualora nell'anno precedente vi sia stato un disavanzo di bilancio, non possono essere previste spese non strettamente indispensabili alla continuazione dell'attività ordinaria dell'Associazione.

15.14. Il Presidente ed il Tesoriere hanno accesso ai conti correnti bancari intestati all'Associazione con potere di firma disgiunta.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

16.1. L'Assemblea degli associati è formata da tutti i soci dell'Associazione.

Non è più associato chi non sia in regola con il pagamento della quota annuale.

16.2. Gli associati sono convocati dal Presidente dell'Associazione in Assemblea ordinaria tre volte all'anno, tra febbraio e marzo, tra maggio e giugno e tra settembre e ottobre. Gli argomenti della prima e della seconda delle riunioni ordinarie annuali dell'Assemblea possono essere l'oggetto anche di una sola medesima riunione dell'Assemblea.

16.3. Ognuna di queste tre Assemblee ordinarie è dedicata anzitutto all'illustrazione, discussione e votazione di specifici documenti, che devono essere stati precedentemente trasmessi a tutti gli associati con la convocazione:

- a) la prima esaminerà il conto consuntivo dell'anno solare precedente ed il bilancio preventivo per l'anno solare in corso;
- b) la seconda la relazione sulle attività svolte dall'Associazione nell'anno sociale che termina;
- c) la terza il programma delle attività dell'Associazione per l'anno sociale che inizia.

16.4. Gli associati possono essere convocati in Assemblea straordinaria

- a) per decisione del Consiglio direttivo oppure
- b) per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati, comunicata al Presidente e all'Organo di controllo almeno quindici giorni prima della data proposta oppure
- c) per richiesta scritta e motivata dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo decisionale dell'Associazione. Essa ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) elegge il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, gli altri membri del Consiglio direttivo e l'Organo di controllo (v. artt. 20, 28, 30-32);
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo (v. art. 10);
- c) approva la relazione finale annuale ed il programma annuale delle attività (v. art. 16);
- d) modifica il presente Statuto (v. art. 35) e delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dell'Associazione;
- e) verifica l'operato degli associati eletti alle cariche sociali o incaricati di particolari

compiti e a tal fine delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) determina la quota annuale di Associazione;

g) autorizza la conclusione di convenzioni (v. art. 14);

h) delibera l'avvio o la dismissione della gestione di ogni struttura di accoglienza e approva e modifica il relativo Progetto operativo (v. art. 5);

i) autorizza l'intrapresa di eventuali attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste dal presente Statuto ed approva e modifica il relativo Progetto operativo (v. art. 9);

l) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio residuo (v. art. 33), nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

m) può autorizzare il Consiglio direttivo e il Presidente a compiere gli adempimenti, anche economico-finanziari, necessari per far partecipare l'Associazione ad associazioni temporanee di scopo o ad associazioni temporanee di impresa, costituite anche da enti del terzo settore e finalizzate a realizzare un progetto specifico consistente nel mettere in comune con altri enti del terzo settore beni o servizi o a ristrutturare beni immobili anche abbandonati, al fine di realizzare servizi di interesse generale da destinarsi a stranieri in difficoltà o a partecipare a bandi pubblici o a gare pubbliche per l'appalto di determinati servizi pubblici finalizzati all'accoglienza umanitaria e all'integrazione sociale dei migranti, a cui far partecipare in tutto o in parte le strutture di accoglienza attivate dall'Associazione.

ARTICOLO 18 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE. ORDINE DEL GIORNO

18.1. La convocazione delle Assemblee, ordinarie e straordinarie, deve essere fatta con almeno quindici giorni di preavviso, riducibili a otto in caso di urgenza, con invito

scritto inviato dal Segretario, anche mediante messaggio di posta elettronica, ad ogni associato e ai componenti dell'Organo di controllo.

Il Segretario inserisce la convocazione anche nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

18.2. La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria è disposta dal Presidente, sentito il Consiglio direttivo, e deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno che sarà trattato. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è disposta dal Presidente dopo che il Consiglio direttivo ne abbia formulato l'ordine del giorno ovvero subito dopo avere ricevuto la richiesta degli associati o dell'Organo di controllo e secondo l'ordine del giorno indicato nella loro richiesta.

In caso di morte o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è disposta dal Vicepresidente.

In ogni altro caso di mancata convocazione tempestiva da parte del Presidente o del Vicepresidente dell'Assemblea straordinaria la sua convocazione è disposta dall'Organo di controllo.

18.3. Ogni associato ha diritto, prima della convocazione di ogni Assemblea, di proporre al Presidente argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene opportuna la trattazione dell'argomento proposto, l'associato ha il diritto di far sottoporre a votazione la sua proposta all'inizio dell'Assemblea.

18.4. Ogni associato ha diritto di chiedere al Presidente di poter inserire nelle varie - da trattare alla fine dell'Assemblea - brevi avvisi e comunicazioni urgenti di interesse comune.

ARTICOLO 19 - CONDUZIONE DELLE ASSEMBLEE

19.1. Ogni riunione dell'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ed è guidata da un Moderato-

re eletto ad ogni riunione dall'Assemblea tra gli associati presenti.

L'elezione del Moderatore avviene per consenso.

19.2. Il Moderatore ha il compito di far rispettare l'ordine del giorno, di dare la parola e di toglierla, di mettere ai voti le proposte di delibera e le eventuali proposte di modifica dell'ordine del giorno.

19.3. Il Presidente può invitare a partecipare ad una determinata riunione dell'Assemblea, senza diritto di voto, esperti, nonché persone alle dipendenze dell'Associazione, al fine di relazionare agli associati su determinati temi o sullo svolgimento di determinate attività associative che rientrano tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea.

Ad ogni riunione dell'Assemblea hanno facoltà di presenziare e di prendere la parola anche i componenti dell'Organo di controllo, i quali hanno diritto di voto nell'Assemblea soltanto se sono anche associati.

19.4. All'inizio di ogni Assemblea, dopo l'appello dei presenti, la consegna delle deleghe e l'elezione del Moderatore, si legge e si approva il verbale dell'Assemblea precedente.

ARTICOLO 20 - VOTAZIONI E DELEGHE

20.1. Ha diritto di voto nell'Assemblea ogni associato iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Può delegarlo per iscritto ad un altro associato, persona fisica. Il medesimo associato, persona fisica, non può delegare il proprio voto per due Assemblee consecutive. Oltre al proprio voto, ogni associato persona fisica non può avere più di tre deleghe. Ogni altra organizzazione di volontariato che sia associata dell'Associazione partecipa alle riunioni dell'Assemblea mediante la partecipazione del suo legale rappresentante o di altro associato

dell'organizzazione stessa da questi specificamente delegato per iscritto a partecipare alla riunione dell'Assemblea (articolo 24 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

20.2. Ogni associato ha diritto di proporre e di far votare dall'Assemblea emendamenti soppressivi, sostitutivi o aggiuntivi alle proposte in discussione. Gli emendamenti sono posti in votazione dal Moderatore prima della votazione del complesso della proposta in discussione.

20.3. Ogni associato ha diritto di chiedere che l'Assemblea deliberi di rinviare alla successiva convocazione la decisione su di un argomento posto all'Ordine del giorno, salvo che si tratti degli argomenti previsti dall'art. 16.3 (bilanci, relazione e programma annuali) o dell'elezione delle cariche sociali.

20.4. Le delibere delle Assemblee sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto presenti.

20.5. Nelle votazioni per le cariche sociali, l'Assemblea elegge nell'ordine: il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, gli altri membri del Consiglio direttivo, l'Organo di controllo.

ARTICOLO 21 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

21.1. Per la validità delle Assemblee, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle deleghe scritte.

21.2. Nel caso che questa condizione non si verifichi, si procede ad una seconda convocazione, con le stesse modalità della prima. La seconda convocazione può però essere prevista già in calce alla prima. In questo caso, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero degli associati presenti, purché siano presenti almeno quattro componenti del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 22 - VERBALI DELLE ASSEMBLEE

22.1. I verbali delle Assemblee sono redatti in forma di resoconto sommario dal Segretario dell'Associazione o, in sua assenza, da uno dei Soci, eletto dall'Assemblea.

Essi sono firmati dal Segretario dell'Associazione o da chi lo ha sostituito, dal Moderatore dell'Assemblea e dal Presidente.

La firma può essere sostituita dall'approvazione del verbale inviata con messaggio di posta elettronica.

In ogni caso i verbali sono letti ed approvati all'inizio dell'Assemblea successiva.

22.2. Copia del testo del verbale sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è allegata alla convocazione dell'Assemblea stessa recapitata agli associati.

Copia del verbale approvato dall'Assemblea è subito inserita dal Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

ARTICOLO 23 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

23.1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario dell'Associazione e da altri quattro associati eletti dall'Assemblea.

L'elezione dei membri del Consiglio da parte dell'Assemblea si svolge a scrutinio segreto tra gli associati persone fisiche che abbiano manifestato pubblicamente la loro candidatura per iscritto prima dell'inizio della riunione dell'Assemblea ovvero presentata oralmente durante la stessa, prima dell'inizio delle operazioni di voto ovvero tra le persone fisiche specificamente indicate da altre organizzazioni di volontariato associate dell'Associazione, ognuna scelta tra gli associati della propria organizzazione dal suo legale rappresentante. Qualora tra gli associati vi siano religiosi o ministri di culto che prestano il loro servizio nelle strutture di accoglienza gestite dall'Associazione o che appartengano ad enti ecclesiastici che diano in comodato all'Associazione le strutture in cui essa opera, almeno un candidato alla carica di consigliere semplice deve appartenere a tali categorie di associati, salva rinuncia di

tutti gli associati aventi tali appartenenze.

Nella votazione per l'elezione dei quattro consiglieri ogni associato esprime fino a tre voti. Qualora il numero complessivo dei candidati alla medesima carica sia pari al numero di persone da eleggere per quella carica non si fa luogo alla votazione a scrutinio segreto e i candidati si intendono di diritto eletti ad ognuna delle cariche, salvo che uno dei candidati o un altro associato presente richieda che si proceda comunque alla elezione a scrutinio segreto.

23.2. Il Consiglio dura in carica tre anni.

Allo scadere dei tre anni, il Consiglio presenta all'Assemblea degli associati un resoconto delle attività svolte prima delle proprie dimissioni e nella medesima riunione l'Assemblea elegge il nuovo Consiglio.

23.3. Il Consiglio direttivo risponde del suo operato all'Assemblea degli associati.

L'Assemblea può deliberare la revoca del mandato di un Consigliere per gravi motivi.

23.4. In caso di morte o di impedimento permanente o di revoca o di dimissioni di un membro del Consiglio direttivo, presentate con atto scritto e motivato al Presidente, il Presidente ne dà immediata notizia al Consiglio direttivo e agli associati ed il successore è eletto nella prima Assemblea degli associati; ogni associato dispone di un solo voto.

Il consigliere eletto in sostituzione di precedente componente del Consiglio direttivo cessa dalle sue funzioni al momento della scadenza del triennio del medesimo Consiglio direttivo di cui è stato eletto a fare parte. Il presente comma si applica anche nei casi in cui il consigliere eletto non sia più associato dell'Associazione o, se è stato designato da essa, non sia più associato di altra organizzazione di volontariato che sia associata dell'Associazione ovvero tale organizzazione non sia più associata dell'Associazione.

23.5. In caso di dimissioni - anche non contestuali - di almeno quattro consiglieri, il Presidente, anche se lui pure dimissionario, ne dà notizia immediata agli associati e provvede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio.

23.6. Il nuovo Consiglio entra in funzione il giorno della prima riunione, che il Presidente deve convocare entro quindici giorni dall'elezione: fino a tale data resta in funzione il Consiglio precedente.

23.7. Entro trenta giorni dalla nomina, ogni componente del Consiglio direttivo - inclusi Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario - devono chiedere l'iscrizione della notizia della nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nome del Presidente quale rappresentante legale e a quale altro di tali consiglieri sia attribuita la rappresentanza della Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente (articolo 26 comma 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

ARTICOLO 24 - COMPITI DEL CONSIGLIO

24.1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione collegiale dell'Associazione, insieme con il Presidente.

Esso cura il rispetto degli scopi e dei principi ispiratori dell'Associazione e provvede alla direzione delle attività della stessa, dando esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Ad esso spetta anche la promozione e il coordinamento delle attività di volontariato.

24.2. Esso ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni anno e li sottopone all'Assemblea degli associati (v. art. 15);

- | | |
|---|--|
| b) appronta la relazione annuale ed il programma annuale delle attività dell'Associazione, li sottopone all'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione del programma approvato (v. art. 16); | |
| c) approva le spese straordinarie, cioè non previste dal preventivo dell'anno in corso; | |
| d) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le delibere dell'Assemblea; | |
| e) verifica (entro due mesi dalla domanda) il possesso dei requisiti previsti da parte di coloro che abbiano fatto richiesta di entrare a far parte dell'Associazione (v. art. 10). Il Presidente comunica all'Assemblea successiva i nomi dei nuovi associati; | |
| f) indirizza e sovrintende la gestione delle strutture di accoglienza affidate all'Associazione, verificando l'osservanza del Progetto operativo approvato dall'Assemblea degli associati per ciascuna delle strutture (v. art. 5); | |
| g) delibera l'accettazione delle donazioni di non modico valore e l'accettazione, con beneficio di inventario, di lasciti testamentari (v. art. 8.2); | |
| h) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni mobili registrati e di beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Associazione (v. art. 8.3), nonché la stipulazione da parte del Presidente di ogni altro contratto di compravendita, uso, usufrutto, abitazione, locazione o comodato di immobili da destinare a sede dell'Associazione o a sede di una struttura di accoglienza gestita dall'Associazione; | |
| i) stabilisce preventivamente i limiti entro i quali possono essere rimborsate all'associato le spese da lui effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata (v. art. 12.2); | |
| l) delibera la stipulazione della polizza assicurativa per le attività di volontariato (v. art. 11.3); | |
| m) delibera la conclusione, il rinnovo e la risoluzione di contratti di lavoro dipendente o di prestazioni di lavoro autonomo, comunque denominati, a beneficio dell'Associazione; | |

zione (v. art. 13);

n) approva la stipulazione di convenzioni con enti pubblici, autorizzate dall'Assemblea (v. art. 14);

o) autorizza preventivamente e specificamente i pagamenti superiori a 3.000 (tre mila) euro per spese che non consistano in pagamenti di canoni di abbonamento, bollette di utenze e tributi, retribuzioni di lavoratori dell'Associazione e compensi a collaboratori e lavoratori autonomi nei limiti previsti dai rispettivi contratti;

p) sovrintende e controlla lo svolgimento delle eventuali attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dell'Associazione autorizzate dall'Assemblea (v. art. 9) e stabilisce criteri e modi per lo svolgimento delle attività di raccolta fondi da destinarsi all'Associazione da parte degli associati, degli altri volontari e dei collaboratori;

q) autorizza il Presidente a presentare alle autorità competenti ogni domanda di iscrizione dell'Associazione nei pubblici registri, nei casi in cui tale autorizzazione non spetti all'Assemblea degli associati, di autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglienza e di esenzione fiscale per i proventi derivanti dalle attività diverse dell'Associazione eventualmente autorizzate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 9;

r) esprime la posizione ufficiale dell'Associazione circa i temi concernenti le migrazioni, il diritto di asilo, la condizione degli stranieri e le attività del volontariato organizzato;

s) sovrintende all'apertura, alla chiusura, alla gestione e alla manutenzione del sito "internet" dell'Associazione e degli altri strumenti di comunicazione dell'Associazione, inclusi quelli multimediali.

ARTICOLO 25 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

2.5.1. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due mesi ed in seduta straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre suoi membri.

25.2. Il Consiglio è convocato dal Presidente con invito scritto diramato ai singoli componenti almeno otto giorni prima di quella stabilito per la seduta.

L'invito dovrà contenere gli argomenti da discutere e può essere inviato anche a mezzo di messaggio di posta elettronica.

25.3. Ogni Consigliere ha diritto di proporre argomenti da inserire nell'Ordine del giorno di una seduta del Consiglio, prima della convocazione della stessa.

25.4. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere al Presidente di poter inserire nelle varie, da trattare alla fine della riunione, brevi avvisi e comunicazioni urgenti di interesse comune.

25.5. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato e riunirsi anche mediante mezzi elettronici o telematici o videoconferenze, con un termine di preavviso di almeno quarantotto ore.

25.6. Possono essere invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, coloro la cui presenza il Presidente o il Consiglio ritengano utile per lo svolgimento della seduta.

ARTICOLO 26 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VERBALI DEL CONSIGLIO

26.1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro consiglieri. Le proposte poste in votazione sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

26.2. I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario dell'Associazione, che li invia con messaggio di posta elettronica ai consiglieri e sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Sono letti ed approvati all'inizio della seduta successiva.

I verbali così approvati sono subito inseriti dal Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

26.3. Ad ogni riunione dell'Assemblea degli associati il Presidente riferisce sulle delibere adottate dal Consiglio nel periodo intercorsa dall'ultima Assemblea.

ARTICOLO 27 - COMMISSIONI, INCARICHI AI CONSIGLIERI

27.1. L'Assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo possono nominare commissioni, anche permanenti, affidando ad esse l'incarico di occuparsi di particolari attività dell'Associazione o dell'esame determinate questioni.

Le commissioni sono composte da associati e possono essere anche composte da persone che non appartengono all'Associazione, ma che svolgono attività di volontariato presso l'Associazione o hanno una competenza specifica.

Ogni commissione deve essere presieduta da un membro del Consiglio direttivo.

La commissione risponde del suo operato all'Assemblea o al Consiglio che l'ha nominata e ne riferisce ad essi quando sia possibile e opportuno.

27.2. L'Assemblea degli associati o il Consiglio direttivo possono affidare ad un singolo Consigliere l'incarico di sovrintendere a determinati rami o servizi dell'Associazione o di occuparsi di particolari questioni.

L'incaricato risponde del suo operato all'Assemblea o al Consiglio che l'ha nominato e ne riferisce ad ogni seduta del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 28 - PRESIDENTE

28.1. Il Presidente dell'Associazione, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È organo di amministrazione dell'Associazione insieme con il Consiglio direttivo.

È membro di diritto del Consiglio direttivo e lo presiede.

Mantiene l'unità degli indirizzi ideali ed operativi dell'Associazione, deliberati dall'As-

semblea degli associati e dal Consiglio direttivo, promuovendo e coordinando le attività dei Consiglieri, degli associati e degli altri volontari.

Ha i seguenti compiti:

a) è rappresentante legale dell'Associazione e perciò rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio;

b) convoca le riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo secondo le modalità previste al presente Statuto (v. art. 18 e 25.2);

c) dispone gli incassi e i pagamenti da effettuarsi, salva la preventiva e specifica autorizzazione del Consiglio direttivo, quando prevista dallo Statuto (v. art. 24.2);

d) conclude le convenzioni (v. art. 14) e i contratti inerenti al funzionamento e alle attività dell'Associazione, su deliberazione - ove richiesta dallo Statuto - del Consiglio direttivo o dell'Assemblea; fuori dai casi in cui la stipulazione del contratto sia stata previamente deliberata dal Consiglio direttivo, i contratti conclusi dal Presidente in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con l'Associazione possono essere annullati su domanda deliberata dal Consiglio direttivo, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo;

e) in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta tutti i provvedimenti indifferibili di spettanza del Consiglio che ritiene indispensabili, ed entro le successive quarantotto ore ne dà una dettagliata comunicazione motivata ai consiglieri, impegnandosi a sottoporre tali provvedimenti al più presto alla ratifica del Consiglio direttivo; in caso di mancata ratifica di questi atti indifferibili compiuti dal Presidente in sostituzione del Consiglio o senza la sua previa deliberazione, essi sono privi di ogni effetto fin dall'inizio, salve le successive deliberazioni del Consiglio che vogliano fare salvi gli effetti ormai prodottisi;

f) ha accesso ai conti correnti bancari intestati all'Associazione con potere di firma.

28.2. Il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio direttivo e all'Assemblea degli associati.

28.3. In caso di morte o di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte provvisoriamente dal Vicepresidente, che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo e successivamente dell'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 29 - VICEPRESIDENTE

29.1. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i membri del Consiglio e può farsi da lui sostituire nello svolgimento di determinati compiti spettanti al Presidente, su delega specifica data caso per caso.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella promozione e nel coordinamento dei compiti affidati ai singoli Consiglieri dalle norme dello Statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.

29.2. Il Vicepresidente risponde del proprio operato al Presidente.

29.3. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

ARTICOLO 30 - TESORIERE

30.1. Il Tesoriere dell'Associazione, eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È membro di diritto del Consiglio direttivo. Ha i seguenti compiti:

a) sovrintende alla tenuta della contabilità dell'Associazione e delle rendicontazioni eventualmente richieste da convenzioni stipulate dall'Associazione per la gestione delle strutture di accoglienza o per lo svolgimento di altre attività associative;

b) sovrintende alle attività di ricerca e di raccolta di finanziamenti pubblici e privati per l'Associazione, incluse le raccolte fondi deliberate dal Consiglio direttivo;

c) presenta il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio direttivo e all'Organo di controllo o ai revisori dei conti, allegando le rispettive relazioni illustrative;

d) coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria dell'Associazione e negli adempimenti tributari, assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti;

e) ha accesso ai conti correnti bancari intestati all'Associazione con potere di firma.

30.2. Il Tesoriere risponde del proprio operato all'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 31 - SEGRETARIO

31.1. Il Segretario dell'Associazione, eletto dall'Assemblea degli associati a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

È membro di diritto del Consiglio direttivo. Ha i seguenti compiti:

a) redige i verbali delle Assemblee degli associati e delle sedute del Consiglio direttivo;

b) redige e distribuisce le convocazioni delle riunioni dell'Assemblea degli associati e delle sedute del Consiglio;

c) sovrintende alla tenuta della corrispondenza dell'Associazione;

d) riceve le richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea degli associati o del Consiglio direttivo;

e) sovrintende alla tenuta ordinata dell'archivio dell'Associazione.

f) riceve le richieste di nuove iscrizioni e le sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo;

g) cura - secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo, sulla cui applicazione deve riferire costantemente - la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri ufficiali dell'Associazione prescritti dalle norme vigenti e ne consente la visione e la copia all'Organo di controllo e ad ogni socio che ne faccia richiesta scritta al Segretario stesso e al Presidente (articolo 15 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117):

1) libro degli associati;

2) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

3) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

4) libro dei volontari, nel quale devono essere fatte le annotazioni indicate nell'articolo 12.2. del presente statuto.

31.2. In caso di assenza durante una riunione dell'Assemblea degli associati o del Consiglio direttivo, il Segretario è sostituito rispettivamente da un altro Consigliere o da un altro associato, eletto appositamente.

ARTICOLO 32 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

32.1. Subito dopo l'elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea degli associati ha l'obbligo di eleggere anche l'Organo di controllo dell'Associazione quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 (centodiecimila) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 (duecentoventimila) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

32.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti indicati nel comma 1 non sono superati (articolo 30 comma 2 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.3. L'elezione dell'Organo di controllo deve essere effettuata anche nella medesima riunione dell'Assemblea in cui ha approvato il bilancio da cui si ricava il superamento dei limiti indicati nei commi precedenti. In ogni caso prima della votazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti se l'Organo di controllo debba essere monocratico o collegiale e in quest'ultima ipotesi esso è composto

da tre persone.

32.4. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra persone, associati o non associati, di cui almeno uno sia revisore legale iscritto nell'apposito registro, ovvero iscritti ad altri albi od ordini professionali, professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Non possono essere eletti componenti dell'Organo di controllo i coniugi, i conviventi, i parenti fino al 4° grado dei componenti del Consiglio direttivo, coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza (articolo 2397 codice civile ed articolo 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.5. L'Organo di controllo (articolo 30 commi 6 e 7 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117):

a) vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza da parte dell'Associazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente statuto;

c) ha l'obbligo di svolgere ogni tempestiva indagine concernente eventuali denunce presentate per iscritto all'Organo stesso da qualsiasi associato sui fatti che egli ritiene censurabili;

d) presenta denuncia al tribunale, con ricorso notificato anche all'Associazione, se vi è fondato sospetto che il Presidente od altri componenti del Consiglio direttivo, indi-

vidualmente o collettivamente, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'Associazione (articolo 29 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed articolo 2409 codice civile);

e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida indicate nell'articolo 14 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei casi in cui le norme vigenti prescrivono che l'Associazione sia tenuta a redigerlo; in tale ipotesi il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

32.6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere al Presidente, al Consiglio direttivo, al Tesoriere, al Segretario e agli altri consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (articolo 30 comma 8 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.7. Al fine di esercitare le sue funzioni ogni componente dell'Organo di controllo:

a) vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e perciò ha diritto di accesso in qualsiasi momento e senza preavviso alle scritture contabili dell'Associazione e delle strutture da essa gestite. In particolare, l'Organo di controllo esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisposti annualmente dal Consiglio direttivo e presenta una sua relazione scritta all'Assemblea degli associati convocata per discutere tali bilanci;

b) può in qualsiasi momento e senza preavviso accedere all'archivio dell'Associazione, ai libri sociali obbligatori, ed ottenere dagli organi sociali i testi, anche preliminari o non definitivi o non corretti, dei loro atti e delle loro delibere, delle convenzioni e dei contratti stipulati dall'Associazione, incluso quello di assicurazione per i volontari, e a tal fine può visionarli ed ottenerne copia anche telematica;

c) riceve dal Segretario dell'Associazione copia delle convocazioni e dei verbali delle

deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nonché dal Presidente copia di

ogni iscrizione od annotazione fatta in pubblici registri;

d) può chiedere di partecipare e relazionare a qualsiasi riunione del Consiglio direttivo;

e) riceve copia degli atti indifferibili adottati in casi eccezionali di straordinaria necessità ed urgenza dal Presidente in sostituzione del Consiglio direttivo;

f) può presenziare o partecipare anche senza preavviso a qualsiasi attività intrapresa dall'Associazione.

32.8. L'Organo di controllo può inviare in qualsiasi momento messaggi scritti agli associati, all'Assemblea, al Consiglio direttivo e altri organi sociali circa l'esito delle sue attività, nei quali in spirito di leale collaborazione con gli altri organi sociali può formulare raccomandazioni circa le iniziative che essi devono intraprendere per migliorare l'amministrazione dell'Associazione e l'attuazione del presente statuto e delle norme vigenti e per prevenire od eliminare eventuali violazioni.

32.9. Il Libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto dall'Organo stesso e reca gli esiti della vigilanza svolta, dei suoi atti di ispezione e di controllo, le sue deliberazioni, relazioni e raccomandazioni.

Ogni associato che ne faccia domanda scritta e motivata può prendere visione ed estrarre copia di tale libro, salvo che la richiesta sia rigettata dall'Organo stesso con atto scritto e motivato allorché sussistano elementi concreti ed attuali per ritenere che l'accesso agli atti e alle annotazioni iscritte nel libro possa nuocere all'attività di vigilanza dell'Organo o al buon esito delle indagini o degli atti di ispezione e di controllo disposti da esso disposti (articolo 15 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.10. Allorché l'Organo di controllo sia collegiale, elegge al suo interno il suo Presidente e regola liberamente con il consenso di almeno la maggioranza dei suoi mem-

bri luoghi, tempi e modi delle sue riunioni e delle sue deliberazioni, nonché della sua attività di vigilanza e dello svolgimento dei suoi atti di indagine o di ispezione o di controllo. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale esso può di volta in volta delegare lo svolgimento di atti determinati ad uno dei suoi membri. Ogni componente dell'Organo di controllo deve informare gli altri componenti dell'attività svolta.

32.11. La revisione legale dei conti dell'Associazione è obbligatoria allorché l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 (unmilione centomila) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 (due milioni duecentomila) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati (articolo 31 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.12. Allorché si debba provvedere alla revisione dei conti ai sensi del comma precedente l'Assemblea, nella medesima riunione in cui ha approvato il bilancio da cui si ricava il superamento dei limiti indicati al comma precedente, ha l'obbligo di provvedervi deliberando a maggioranza assoluta dei presenti una delle seguenti possibilità (articolo 31 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117):

- a) nomina di un revisore legale dei conti;
- b) nomina di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro;
- c) assegnazione all'Organo di controllo della funzione di revisione dei conti, a condizione che i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro (articolo 30 commi 5 e 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117). In tale ipotesi l'Assemblea può altresì deliberare a maggioranza assoluta dei presenti di trasformare tale Organo da organo monocratico ad organo collegiale e di eleggere di conseguenza anche i

componenti mancanti.

32.13. L'importo dell'eventuale compenso erogato ai revisori dei conti, incluso quello componente dell'Organo di controllo, deve essere pubblicato sul sito "internet" dell'Associazione (articolo 14 comma 2 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

32.14. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed ognuno dei suoi componenti è rieleggibile. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 33 - SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE DELL'ASSOCIAZIONE

33.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (v. articolo 21.3 codice civile).

33.2. L'Assemblea degli associati, nel caso che deliberi lo scioglimento dell'Associazione, determina la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, che sarà comunque indirizzato ad organizzazioni di volontariato che abbiano scopi affini e perseguano attività di interesse generale aventi ad oggetto l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti, previo parere favorevole su tale devoluzione da parte dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, su richiesta presentata all'Ufficio dal Consiglio direttivo, almeno sessanta giorni prima della deliberazione Assembleare ai sensi dell'articolo 9 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 34 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA ED ISCRIZIONE AI PUBBLICI REGISTRI

34.1. L'Associazione può chiedere in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea degli associati, il riconoscimento della propria personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 lu-

glio 2017 n. 117, osservati tutti gli obblighi di legge.

La presentazione della domanda di iscrizione ad altri Pubblici Registri è autorizzata con delibera del Consiglio direttivo.

34.2. Quando risulta che il patrimonio minimo di 15.000 (quindicimila) euro per il conseguimento della personalità giuridica previsto per le associazioni dalle norme vigenti è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Presidente, sentito il Consiglio direttivo e - nel caso di sua inerzia - l'Organo di controllo, deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione (articolo 22 comma 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

ARTICOLO 35 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

35.1. Le proposte di modifica al presente Statuto e all'atto costitutivo dell'Associazione sono presentate all'Assemblea degli associati solo dopo aver avuto parere favorevole da parte del Consiglio direttivo (o - se sono proposte per iscritto - da almeno tre associati). In questo caso, sono messe all'ordine del giorno della successiva Assemblea degli associati. Sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati, inclusi quelli rappresentati per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli associati presenti o rappresentati per delega.

35.2. Non possono essere oggetto di sostanziale modifica gli scopi indicati nell'articolo 4 del presente Statuto.

35.3. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le procedure previste dalle norme vigenti (articolo 22 comma 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

Firmato Bortolo Uberti

Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)